

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1405

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SANTONASTASO, ALIVERTI, ALTERIO, CAROLI, D'ACQUISTO, FORTUNATO, FOSCHÍ, GARAVAGLIA, GELPI, GOTTARDO, IANNUZZI, LATTANZIO, LEONE, LUCCHESI, MANNINO, MANTI, NICOLOSI, PERANI, RICCIUTI, SANESE, SAPIENZA, SARTORIS, SILVESTRI, SORICE, TEALDI, TORCHIO, VISCARDI, ZARRO

Norme per il risarcimento di danni fisici o patrimoniali subiti in conseguenza di attentati perpetrati dalla criminalità organizzata

Presentata il 29 luglio 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con molta enfasi, ma certamente non sopravvalutando la gravità di un fenomeno, qualcuno ha detto che la criminalità organizzata, presente in alcune regioni del Mezzogiorno, ha dichiarato guerra allo Stato, ai suoi uomini, ai rappresentati della legalità, dell'ordine, della giustizia.

Non è guerra certamente nel senso tecnico-giuridico del termine ma vi sono egualmente lutti, distruzioni; la cieca furia della barbarie criminale non si preoccupa minimamente, pur di raggiungere i suoi obiettivi, pur di colpire lo Stato e coloro che lo rappresentano, di travolgere persone e cose.

In tal modo, anche i cittadini che non partecipano direttamente alla lotta contro il crimine organizzato sono in prima li-

nea, specie nelle aree più calde del Paese, e rischiano di essere coinvolti direttamente.

Rischiano danni fisici o, lo abbiamo visto di recente, di subire danni materiali anche gravi.

Non è una guerra ma lo Stato, il cui compito primario è la difesa dei cittadini, ha il dovere di assumersi l'onere, come fece in passato quando era più viva l'emergenza del terrorismo politico, di risarcire chi, pur estraneo, dovesse venir colpito dalla criminalità.

Casi recenti in cui il Governo ha provveduto a rimborso parziale dei danni subiti dimostrano la necessità della regolamentazione legislativa della materia.

Il provvedimento si compone di 5 articoli.

L'articolo 1 definisce i criteri per il riconoscimento del diritto al risarcimento e le procedure per la liquidazione del danno.

L'articolo 2 attribuisce al prefetto della provincia competente la facoltà di respingere la domanda di risarcimento.

L'articolo 3 stabilisce la non cumulabilità dei risarcimenti con i benefici eco-

nomici previsti per i dipendenti dello Stato che subiscono danni fisici per causa di servizio.

Nell'articolo 4 è fissata la data di decorrenza della validità della legge.

L'articolo 5, infine, si riferisce alla copertura finanziaria della legge ed all'ammontare presuntivo delle spese, valutate per l'anno 1992 in 10.000 milioni.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. I danni a persone, animali o cose, beni mobili ed immobili, subiti dai cittadini in conseguenza diretta od indiretta di attentati o azioni criminose volti a colpire lo Stato e le istituzioni anche attraverso le persone che lo rappresentano, compiuti da organizzazioni malavitose o terroristiche, sono interamente a carico dello Stato.

2. Le domande di risarcimento devono essere presentate, entro centottanta giorni dal verificarsi dell'evento delittuoso di cui al comma 1, al prefetto della provincia.

3. La prefettura, riconosciuto che il danno si è verificato in conseguenza degli attentati o delle azioni criminose di cui al comma 1, dispone le perizie per valutarne l'entità avvalendosi a tal fine della consulenza di tutte le strutture pubbliche, militari e civili, del territorio.

4. Ricevute le perizie di cui al comma 3, che debbono essere completate entro centottanta giorni dalla data di conferimento dell'incarico, il prefetto istruisce la pratica di risarcimento e ne trasmette il progetto al Ministero dell'interno per la definitiva approvazione.

5. Il Ministro dell'interno dispone in merito alla domanda di risarcimento con decreto. Tale decreto deve essere motivato nel caso in cui si ritenga di dover respingere la domanda di risarcimento.

ART. 2.

1. Il prefetto, nel caso in cui ritenga che la domanda di risarcimento si riferisca a danni che non sono riconducibili ad attentati od azioni criminose di cui all'articolo 1, la respinge con decreto motivato, disponendo però egualmente per l'effettuazione della perizia.

ART. 3.

1. Il risarcimento previsto dalla legge, ove si riferisca a danni fisici subiti da persone, non è cumulabile con pensioni privilegiate, dirette o di reversibilità, con i risarcimenti previsti in favore del personale in servizio di pubblica sicurezza, o con l'equo indennizzo.

ART. 4.

1. Il risarcimento previsto dalla presente legge può essere richiesto per i danni subiti dai cittadini per gli attentati e le azioni criminose verificatisi in data successiva al 31 dicembre 1991.

2. Le domande di risarcimento per danni subiti a seguito di attentati perpetrati in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge debbono essere inoltrate alla prefettura competente entro centottanta giorni dalla predetta data.

ART. 5

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 10.000 milioni per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento previsto, per l'esercizio 1992, al capitolo 4285 dello stato di previsione del Ministero dell'interno (Interventi di protezione sociale di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, nelle Regioni a statuto speciale).

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.